

Determinazione n. 26/97**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 27 giugno 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961 con il quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1995 trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dott. Giuseppe Petrocelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 1995 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Petrocelli

IL PRESIDENTE
f.to Coltelli

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN SICILIA PER GLI ESERCIZI DAL 1993 AL 1995

SOMMARIO

Profili Istituzionali. - Legge Istitutiva dell'ESA. - Ordinamento dell'ESA. - Organizzazione degli Uffici. - Il Collegio dei Revisori. - Organi dell'Ente (emolumenti). - ATTIVITÀ: Bonifica ed Opere Irrigue. - Viabilità - Elettificazione Rurale. - Assistenza Tecnica. - Meccanizzazione Agricola. - Riforma Agraria. - Partecipazioni Azionarie. - Società Partecipate: Sanderson Agrumaria. - Siciliana Zootecnica. - Valle del Platani. - Marino Grandi Vini. - Mediterranea Vivai. - Fondo di Rotazione. - GESTIONE FINANZIARIA: (quadro di riferimento). - Gestione Finanziaria (segue). - Gestione dei Residui. - Situazione Patrimoniale e Conto Economico. - NOTE CONCLUSIVE.

PAGINA BIANCA

P R E M E S S A

La gestione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, al cui controllo attende la Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 ha formato oggetto di relazione al Parlamento fino al 1992.

Con la presente, la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 1993 - 1994 - 1995 formulando considerazioni e valutazioni valevoli fino a data corrente.

.....

PROFILI ISTITUZIONALI

La storia dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia inizia praticamente con la legge 19 Novembre 1925, n. 2110 istitutiva di un Ente denominato "Istituto Vittorio Emanuele III" con il compito di "promuovere, assistere ed integrare in Sicilia, ai fini del bonificamento, con particolare riguardo alle trasformazioni fondiari, l'attività dei privati, singoli o associati, coordinandola con quella dello Stato".

L'azione dell'Istituto, che iniziò per cause varie solo nel 1930, fu intesa, nel settore tecnico-agrario, alla redazione di quei piani generali di bonifica conseguenti alle direttive di massima della trasformazione fondiaria, ed alla Assistenza Tecnica nei confronti delle iniziative consorziali operative.

Fra i compiti che si ritenne opportuno affidare all'Ente vanno citati:

- a) le ricerche idrogeologiche da eseguire con strumentario e dotazioni finanziarie fornite da parte dell'Istituto e in parte dallo Stato;
- b) la diretta gestione contabile ed amministrativa di quei consorzi di bonifica che non ebbero la possibilità di amministrarsi autonomamente, nonché la gestione straordinaria di alcuni consorzi le cui amministrazioni ordinarie non furono in grado di funzionare regolarmente.

c) la gestione di un nuovo ordinamento produttivo per gran parte delle terre isolane, in particolare per quelle del settore a coltura estensiva del latifondo, onde consentire una migliore remunerazione del lavoro ed un incremento del reddito padronale, con la creazione anche di aziende dimostrative (es: Sparacia).

L'attività bonificatrice iniziata dall'istituto può considerarsi il primo esempio di bonifica integrale in Sicilia, e successivamente venne integrata e potenziata dall'Ente di Colonizzazione del latifondo siciliano.

Costituita la Regione Autonoma Siciliana, e caduta la retorica dell'assalto al latifondo, furono affidati a quest'ultimo compiti diversificati in ordine alle opere irrigue, alle Ricerche Idrogeologiche ed alla Meccanizzazione Agricola.

Trascurando le evidenti connotazioni sociologiche e politiche delle vicende istituzionali dell'agricoltura nell'isola, che esorbitano dalle finalità della presente relazione, va ricordato che con la legge 27 dicembre 1950 n. 104 venne istituito l'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.) il quale, oltre alle funzioni ereditate dall'Ente di Colonizzazione, assumeva quelle relative alla Riforma Agraria ed a vaste attività di sviluppo (in gran parte rivelatesi velleitarie), con preludio ad un moderno delineamento di una incisiva politica di programmazione agricola.

Tuttavia l'economia siciliana, ed in particolare l'agricoltura, che pure era uno dei settori più importanti, non modificava sostanzialmente le sue caratteristiche di complessiva "povertà".

Allora poteva lamentarsi un'eccessiva incidenza delle forze di lavoro in agricoltura, a fronte di una produttività attestata su valori molto bassi: ciò è particolarmente significativo ove si rifletta che alla formazione dei dati contribuiva anche il comparto agricolo, notoriamente tra i più floridi dei comparti agricoli nazionali.

Fattori limitanti di un reale sviluppo in agricoltura erano sostanzialmente la morfologia dei terreni, il regime idrico, l'arretratezza delle tecniche colturali, le inadeguate strutture e dimensioni aziendali, la scarsità di boschi e pascoli permanenti, l'eccentricità della terra rispetto alle abitazioni e l'eccentricità della Sicilia rispetto ai grandi mercati, esuberanza di manodopera e l'assenza di specializzazioni, di adeguate basi culturali e di assistenza tecnica, disorganizzazione dei settori di produzione e di vendita, mancanza di sicurezza nelle campagne, ecc.

All'inizio degli anni '50, circa il 52% della popolazione attiva siciliana era dedita all'agricoltura o ad attività settoriali connesse ed ovviamente, in conseguenza del numero eccessivo degli addetti, il reddito pro-capite era tra i più bassi d'Italia.

In sostanza, con le norme sulla riforma agraria, si

intendeva intervenire nel settore mediante:

- a) l'imposizione di una serie di vincoli ed obblighi per la proprietà terriera onde superare alcuni gravi problemi connessi alla viabilità aziendale ed interaziendale, alle sistemazioni idraulico-forestali del territorio, alle opere irrigue ed alle stesse ristrutturazioni aziendali;
- b) l'obbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di fondi aventi un'estensione superiore ai 100 ettari di attuare e mantenere colture atte a realizzare un razionale sfruttamento del suolo con il massimo assorbimento di manodopera;
- c) limitazione delle proprietà a 200 ettari e conseguente assegnazione dei terreni in proprietà ai lavoratori agricoli;
- d) interventi finanziari per assistere tecnicamente gli assegnatari dei lotti di riforma agraria nonché per avviare programmi di opere pubbliche nel settore della viabilità, dell'irrigazione, dell'edilizia rurale e delle trasformazioni colturali.

Pur senza ridurre la riforma agraria ad una questione puramente tecnica, nel quadro delle condizioni dell'isola, va tuttavia osservato che un bilancio ex post sul piano delle moderne concezioni costi-benefici appare largamente negativo, stante il notevole divario tra le realizzazioni e l'impegno finanziario pubblico.

LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

Con la legge regionale 20 agosto 1965 n. 21, l'Ente per la Riforma Agraria viene trasformato in Ente di Sviluppo Agricolo.

Momento qualificante ed innovativo è l'aver considerato l'E.S.A. quale organo di programmazione regionale: infatti l'art. 3 stabilisce che l'Ente cura la redazione del piano di sviluppo dell'intera superficie agraria della Regione, articolato in piani zonali nel quadro del piano regionale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia, nonchè elabora piani zonali di trasformazione fondiaria ed agraria secondo le direttive del piano e sovrintende alla loro esecuzione.

Inoltre l'Ente:

- a) svolge le funzioni e i compiti previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962 n. 948 e dalle altre leggi dello Stato recanti norme sugli enti di sviluppo, purchè compatibili con le funzioni ed i compiti attribuiti dalla Regione all'Ente;
- b) fornisce, sulla base di indagini di mercato, indicazioni per l'orientamento produttivo alle imprese agricole, singole ed associate, e le assiste tecnicamente, anche mediante la creazione di centri di meccanizzazione ed assistenza, per la trasformazione, il miglioramento e la conduzione;
- c) agevola il ricorso dei coltivatori diretti e delle loro cooperative al finanziamento e al credito di miglioramento di esercizio e di conduzione;
- d) organizza e gestisce direttamente corsi di istruzione per la preparazione e qualificazione professionale;
- e) promuove iniziative industriali e commerciali in collaborazione con enti pubblici e cooperative ai fini della trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- f) promuove la formazione di nuove proprietà contadine associate e singole;

- g) promuove e favorisce ogni iniziativa ed attività diretta a realizzare le finalità economico-sociali devolutesi da leggi, regolamenti etc.

In ogni caso le finalità istituzionali dell'E.S.A., per il quale resta in vigore l'art. 1 della L.R. 12 maggio 1959 n. 21, secondo cui l'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, sono chiaramente indicate nell'art. 2 della legge istitutiva:

"Art. 2 - L'Ente di Sviluppo Agricolo ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della Regione Siciliana lo sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l'elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell'irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa di attività inerenti al progresso ed allo sviluppo dell'agricoltura siciliana. L'Ente curerà in particolare l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associate, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie agrarie e di mercato".

Come è noto, il paese vive un momento in cui lo scenario di difficoltà nel quale si muove il settore agricolo appare sempre più caratterizzato da un crescente grado di internazionalizzazione delle economie e da una importante

rivoluzione tecnologica.

Al riguardo si ritiene da più parti utile che continui ad operare uno strumento pubblico al servizio dell'agricoltura siciliana idoneo ad affrontare oltre che le tradizionali insufficienze strutturali e territoriali e le disparità economiche e sociali, la nuova realtà.

E', infatti, evidente che le principali tappe della politica nazionale prima e di quella regionale dopo (bonifica, colonizzazione del latifondo, riforma agraria, sviluppo agricolo) sono state conseguite in parte grazie alla presenza di una struttura pubblica in grado di operare in una visione strategica generale, nel quadro degli indirizzi della politica agraria del momento.

Oggi siamo di fronte a nuove problematiche che richiedono di alzare ancora di più il tiro e che non lasciano spazio all'assistenzialismo di vecchia maniera o alla assistenza spicciola, ma che spingono verso soluzioni programmate di largo respiro anche per assicurare quei servizi essenziali che i singoli produttori da soli non possono darsi e senza dei quali nessun programma di sviluppo può essere realizzato o condotto a buon fine.

Da ciò la necessità di ridare vitalità e forza a